



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 14 DEL 12/10/2020

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU ALCUNE VIE DEL COMUNE DI BORGOLAVEZZARO, NEL CENTRO ABITATO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza nell'attività in oggetto a favore degli addetti al rifacimento della segnaletica orizzontale;

PRESO ATTO che sarà necessario vietare la sosta integrando con pannello di R.F. lungo alcune vie comunali, nelle aree individuate, al fine del corretto svolgimento delle attività in argomento;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- L'istituzione del divieto di sosta con orario 08.00/17.30, con pannello integrativo di rimozione forzata lungo le vie dei Tigli, dell'Oncia, Madre Teresa di Calcutta e Molinetta per il giorno 14/10/2020;
- L'istituzione del divieto di sosta con orario 08.00/17.30, con pannello integrativo di rimozione forzata negli stalli di sosta di colore giallo posti in Piazza Libertà e quelli bianchi in prossimità della stazione ferroviaria per il giorno 14/10/2020 nel tratto interessato all'interno del centro abitato;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;

DEMANDA

All'Area LLPP la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

Al Comando di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. È altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Comm. Dott. Pier Giovanni Cavalotto